



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come novellato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2008 n. 43, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTA la direttiva 23 maggio 2007 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità che reca "misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";

VISTA la direttiva emanata il 4 marzo 2011 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, sulle modalità di funzionamento, i criteri di composizione e di nomina dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del 22 marzo 2011;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla direttiva del 4 marzo 2011 circa gli obiettivi del Comitato indicati al punto 3 comma, 1 lett. a), b), c) e d);

RITENUTA l'opportunità di adottare un regolamento di organizzazione e funzionamento;

CONSIDERATO che nella riunione plenaria del 13 luglio 2011 il comitato ha approvato il presente schema di regolamento;

ADOTTA

il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1

(Composizione)

1. Il Comitato Unico di Garanzia di seguito denominato Comitato, ha sede presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.

2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi delle norme vigenti in tema di rappresentatività delle OO.SS. e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Per ciascun titolare è previsto un componente supplente. In seguito a dimissioni dei componenti, sia titolari che supplenti, il Presidente provvederà tempestivamente ad adottare tutte le iniziative per la sostituzione da regolarizzare di norma entro 30 giorni dalla vacanza.

3) Possono partecipare alle riunioni, su invito del Presidente o a richiesta della maggioranza dei componenti titolari, in qualità di esperti e senza diritto di voto, altri rappresentanti delle istituzioni nazionali o comunitarie in relazione a specifici argomenti da trattare.

Articolo 2

(Finalità e Compiti)

Il Comitato svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica nei confronti dell'Amministrazione.

1. I compiti propositivi del Comitato

Il Comitato è titolare del potere propositivo nei confronti dell'Amministrazione che si esplica attraverso proposte tese a suggerire l'adozione di atti, provvedimenti, determinazioni ed iniziative dirette ad assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e garantire l'assenza di discriminazioni dirette ed indirette.

Acquisisce ed elabora dati ed informazioni, che l'Amministrazione è tenuta a fornire al fine di poter formulare proposte in ordine ai temi di competenza anche ai fini della contrattazione integrativa e contribuisce alla stesura dei documenti inerenti le attività del Ministero che abbiano ripercussioni nei confronti del personale dipendente.

Il Comitato, delibera di propria iniziativa e può proporre all'organo di vertice dell'Amministrazione l'adozione di:

- piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e a diffondere la cultura delle pari opportunità;
- misure rientranti nelle materie di propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione della pari opportunità delle persone sul lavoro;
- strumenti di analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini;
- iniziative tese alla diffusione delle conoscenze e delle esperienze, nonché di altri elementi informativi sui problemi delle pari opportunità e sulle soluzioni adottate da altre Amministrazioni;

- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti idonei a prevenire o rimuovere discriminazioni e/o violenze sessuali, morali o psicologiche.

2. I compiti consultivi del CUG

Il Comitato è titolare del potere consultivo che si concretizza attraverso l'emissione di pareri formulati all'Amministrazione di propria iniziativa.

Il Comitato formula pareri all'Amministrazione, in via preventiva rispetto all'adozione delle conseguenti determinazioni, sia di propria iniziativa che su richiesta dell'Amministrazione, riguardano le seguenti materie:

- progetti di riorganizzazione;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi di propria competenza, ai sensi del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione.

3. I compiti di verifica del CUG

Il Comitato è, titolare del potere di verifica degli esiti delle azioni proposte.

L'esercizio del potere di verifica si realizza attraverso la promozione di indagini conoscitive, questionari, interviste relative a:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione negli avanzamenti di carriera e nella sicurezza sul lavoro.

Nell'esercizio dei poteri di verifica, il Comitato richiede alle strutture del Ministero tutti i dati e le informazioni necessarie, avvalendosi della loro collaborazione. Inoltre il Comitato segnala all'organo di vertice dell'Amministrazione, all'esito delle verifiche eseguite, le criticità rilevate e propone le opportune misure correttive atte a rimuoverle.

Il Comitato svolge altresì tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente.

Articolo 3

(Organi del Comitato)

Sono organi del Comitato il Presidente e il vice Presidente.

1. Il Presidente è nominato con Decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi ed ha la rappresentanza legale del Comitato.
2. Il vice Presidente è nominato dal Presidente con propria determina.
3. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento.
4. Nel caso di assenza e/o impedimento sia del Presidente sia del vice Presidente, la presidenza è esercitata dal componente più anziano.

Articolo 4

(Segreteria)

1. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Relazioni Sindacali della Direzione Centrale per le Politiche del Personale cui vanno indirizzate, tra l'altro, tutte le comunicazioni inviate al Presidente, al vice Presidente ed al Comitato in genere.

Un funzionario dell'Ufficio partecipa alle riunioni del Comitato e ne cura la verbalizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la segreteria del Comitato utilizzerà il seguente account di posta elettronica: **cug.mef@tesoro.it**.
3. La trasmissione degli atti e della documentazione necessari al corretto funzionamento del Comitato, ivi comprese le convocazioni delle riunioni, vengono effettuate, in via prioritaria, a mezzo posta elettronica; ove ciò non sia possibile si procede tramite fax.

Per le predette finalità è fatto obbligo a ciascun componente del Comitato, sia titolare che supplente, di comunicare alla segreteria gli indirizzi di posta elettronica e il numero di fax presso cui si desidera ricevere le comunicazioni, nonché loro eventuali mutamenti.

Articolo 5

(Funzionamento)

1. Il Comitato si riunisce, di massima, almeno una volta al mese e, comunque, su richiesta di almeno la metà dei componenti effettivi, previo preavviso non inferiore a dieci giorni.
2. Le riunioni hanno luogo a Roma, presso la sede centrale del Ministero o in altra sede indicata dal Presidente del Comitato all'atto della convocazione.
3. E' altresì ammesso, ad ogni effetto del presente regolamento, l'intervento dei membri del Comitato mediante mezzi di telecomunicazione (video-tele conferenza) attraverso i quali è consentita l'effettiva partecipazione alla discussione e l'espressione del voto.
4. Le riunioni del Comitato sono legittimamente costituite con la presenza della metà dei componenti più 1, di cui almeno 5 membri in rappresentanza delle OO.SS e 5 designati dall'Amministrazione. Il numero legale può essere verificato, a richiesta di ogni componente, prima di ogni votazione.
5. Il Presidente può chiedere la sostituzione del componente, che sia risultato assente alle riunioni per tre volte consecutive, senza alcuna giustificazione ritenuta idonea. La deliberazione è

assunta con la maggioranza di cui al comma 1.

6. I supplenti sono convocati alle riunioni in caso di impossibilità a partecipare del componente titolare. Potranno essere, comunque, invitati dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, anche in presenza del titolare.
7. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti, purché sia rispettato il *quorum* costitutivo di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.
8. Le riunioni del Comitato si svolgono in seduta plenaria ovvero in gruppi di lavoro. Ciascun gruppo di lavoro può designare uno o più referenti.

Articolo 6

(Convocazioni, ordine del giorno e verbali)

1. Il Presidente provvede, per il tramite della segreteria, alla convocazione del Comitato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, del presente regolamento. Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno.
2. La convocazione dei componenti titolari dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Essa è inviata, per conoscenza, ai componenti supplenti.
3. Alla fissazione dell'ordine del giorno provvede il Presidente, anche tenendo conto delle proposte, formulate per iscritto, da uno o più componenti del Comitato, prima dell'invio della convocazione. In caso di urgenza, il Presidente può proporre di esaminare anche argomenti non inseriti all'ordine del giorno. In tal caso, sulla proposta del Presidente, il Comitato delibera con le modalità di cui all'articolo 5 comma 6, del presente regolamento.
4. Delle riunioni è redatto verbale che riporta sinteticamente le posizioni espresse dai partecipanti e le decisioni assunte nella seduta. Al termine di ogni riunione, di norma, è stabilita la data della riunione successiva.
5. La bozza di verbale viene predisposta dalla segreteria del Comitato ed inviata, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, a tutti i presenti alla riunione. Ciascuno potrà chiedere all'Ufficio di segreteria del Comitato di apportare modifiche e/o integrazioni alle proprie dichiarazioni prima della seduta successiva, nella quale il relativo verbale dovrà essere approvato. Copia del verbale sottoscritto dal Presidente verrà inviata ai componenti titolari e supplenti del Comitato.
6. Il Comitato ha facoltà, nel proprio ambito, di istituire gruppi di lavoro per l'approfondimento di tematiche specifiche. Possono essere chiamati a farne parte, oltre ai componenti del Comitato, anche elementi esterni individuati concordemente per la loro specializzazione e professionalità senza alcun onere per l'Amministrazione e per il Comitato (cfr. art.5, comma 7).
7. I documenti elaborati dai gruppi di lavoro possono essere presentati e discussi alla prima

riunione utile del Comitato e fatti propri dallo stesso, al fine di promuovere interventi ed azioni positive.

8. Il Comitato, al fine di svolgere in modo efficace le proprie funzioni istituzionali, favorisce, anche attraverso i gruppi di lavoro di cui al comma 6, l'attivazione di rapporti di collaborazione con i Comitati di altre Amministrazioni finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di "buone pratiche" nelle materie di competenza del Comitato.

Articolo 6 bis

(Collaborazione con altri organismi)

1. Il Comitato anche per il tramite dell' "Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata" collabora con il/la Consigliere/a nazionale di parità, prevista dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, (come novellato dalla legge 183/2010).
2. Il Comitato, anche in relazione a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo precedente, alimenta la banca dati dell'Osservatorio trasmettendo le c.d. nuove prassi, assicurando una collaborazione strutturale per sviluppare politiche attive e promozione delle pari opportunità.
3. Il Comitato, ai fini dello scambio semplificato e trasparente di informazioni con il/la Consigliere/a nazionale di Parità, circa le reciproche attività e funzioni svolte, seguirà ogni indicazione operativa derivante dall'attività del Gruppo di lavoro per il monitoraggio e supporto alla costituzione e sperimentazione di Comitati Unici di garanzia di cui al punto 6 della direttiva. Allo stesso gruppo di lavoro il Comitato si rivolgerà al fine di richiedere chiarimenti o formulare quesiti inerenti l'attività.
4. Il Comitato valuta l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica volti a definire concordemente e su ambiti specifici iniziative e progetti condivisi. Il Comitato valuta inoltre l'opportunità di aderire a progetti di ambito comunitario al fine di favorire azioni positive sulle tematiche di propria competenza.
5. Il Comitato opera in collaborazione e favorisce lo scambio di reciproche informazioni con l'UNAR – Uffici Nazionale Antidiscriminazioni Razziali per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica.
6. Il Comitato opera in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, previsto dall'art. 14 del D.Lgs.vo n.150/2009, al fine di implementare la valutazione della performance con le tematiche delle opportunità di genere e del benessere organizzativo.

Articolo 7

(Informazione)

1. Entro il 30 marzo di ogni anno il Comitato redige una relazione da trasmettere ai vertici politici ed amministrativi sulle materie di competenza.

2. Il Comitato garantisce inoltre, un'adeguata informazione dei propri lavori mediante la pubblicazione sugli spazi web del CUG. Con le stesse modalità saranno resi disponibili i verbali delle riunioni del Comitato.

Articolo 8

(Riservatezza)

1. Data la natura della materia trattata, tutti i componenti sono tenuti al rispetto della normativa sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in ordine alle notizie apprese nel corso della propria attività in seno al Comitato.
2. In caso di violazione dell'obbligo richiamato dal comma 1 del presente articolo, ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa, il Comitato delibera di informare le competenti strutture dell'Amministrazione.

Articolo 9

(Modifiche)

Il presente Regolamento può essere modificato, su richiesta di almeno la metà dei componenti effettivi, con deliberazione a maggioranza più uno dei componenti del Comitato stesso, salve le modifiche della normativa *di rango superiore, contrattuale e delle linee guida che saranno emanate dagli organismi all'uopo preposti* sopravvenute, che s'intendono implicitamente recepite.

Articolo 10

(Efficacia)

Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e sarà pubblicato sul sito Intranet dell'Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

(Valeria Vaccaro)

